

## **Patto Stabilità: 4% residui passivi interpretazione estensiva**

Il Ministero Economia e Finanze ha fornito in questi giorni, su richiesta di alcuni Comuni, interpretazione estensiva all'applicazione dell'art. 9 bis comma 1 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che recita: *“Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*.

Il Ministero conferma che la base di riferimento, per il conteggio dell'ammontare da decurtare dalla spesa rilevante patto, sono i residui passivi a titolo II al 31.12.2007 (quindi residui di competenza 2007 e residui da residui 2006, 2005, 2004 ecc.). Tale base puo' essere fatta valere per i pagamenti effettuati dal 01.01.2009 al 31.12.2009 in conto residui, ammettendo TUTTI i pagamenti in conto capitale nella misura così determinata.

Un esempio chiarisce il concetto:

Residui passivi al 31.12.2007 = 10.000.000

Possibile detrazione teorica dalle spese rilevanti patto = 400.000

Caso a) Pagamenti fatti nell'anno 2009 (si intende dal 01.01.2009 al 31.12.2009) a titolo II in conto residui, su residui al 31.12.2007 = 600.000. In questo caso l'Ente decurta dalle spese rilevanti patto 400.000

Caso b) Pagamenti fatti nell'anno 2009 a titolo II in conto residui, su residui al 31.12.2007 = 280.000. In questo caso l'Ente decurta dalle spese rilevanti patto 280.000. SE PERO' L'ENTE HA FATTO NEL 2009 ANCHE PAGAMENTI A TITOLO II SU RESIDUI 2008 O IN CONTO COMPETENZA 2009 PER ALTRI 300.000 (quindi totale pagato 2009 a titolo II competenza + residui = 580.000) PUO' COMUNQUE DECUTARE DALLE SPESE RILEVANTI PATTO 400.000

Caso c) Pagamenti fatti nell'anno 2009 a titolo II in conto residui, su residui al 31.12.2007, su residui 2008 e su competenza 2009 = 360.000. In questo caso l'Ente decurta dalle spese rilevanti patto 360.000.

Rileviamo con piacere un altro sforzo del Ministro dell'Economia e Finanze per venire

incontro alle esigenze degli enti, posto che dal gruppo di lavoro tecnico sembrava emergere invece una interpretazione più restrittiva.